



ORDINANZA N. 125 DEL 06/07/2026

OGGETTO : DISPOSIZIONI CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAINATE (MI) - ANNO 2026.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia O.P.G.R. 29 marzo 1999 N. 25522, recante *“Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 32 della l. 23 dicembre 1978, n. 833 - Disposizioni contro la diffusione della pianta «Ambrosia» nella regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata”*.

DATO ATTO che la pianta *«Ambrosia Artemisiifolia»*, oramai ampiamente diffusa anche sul territorio comunale di Lainate, è una pianta infestante annuale che fiorisce tra i mesi di agosto e settembre, con produzione di notevoli quantità di polline fortemente allergizzante, causa di patologie allergiche rilevanti, anche gravi, alle vie respiratorie.

VALUTATA la particolare rilevanza pubblica della patologia allergica correlata alla diffusione della pianta *«Ambrosia Artemisiifolia»*, con conseguente incremento della spesa, sia sanitaria per diagnosi e trattamento, sia sociale per riduzione temporanea della capacità lavorativa dei soggetti affetti e per i danni dagli stessi subiti in termini di inefficienza fisica e peggioramento della qualità della vita.

VISTA la nota dell'ATS Milano - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, acquisita agli atti del Comune in data 4 giugno 2026, prot. n. 16583, avente ad oggetto: *«Campagna contro la diffusione della pianta Ambrosia»*.

RICHIAMATA la nota N. 114412/25 di Registro Ufficiale datata 03/06/2025, in atti comunali con prot. N. 16915/2025, con la quale la ATS Città Metropolitana di Milano, in ottemperanza all'invito di Regione Lombardia (prot. G1.2025.0017505 del 30/04/2025), in considerazione della rilevanza di sanità pubblica della pollinosi in questione, ha rinnovato l'invito alle Amministrazioni comunali a porre in essere tutti i provvedimenti di competenza per contribuire in modo efficace alla realizzazione delle necessarie azioni di prevenzione.

RICHIAMATI l'Allegato 1 *“Misure di prevenzione della pollinosi da Ambrosia”* e l'Allegato Tecnico 2025 *“Metodi per il contenimento di Ambrosia Artemisiifolia”*, accluse alla suddetta nota ATS Città Metropolitana di Milano Prot. N. 114412/25.

CONSIDERATO che tra i luoghi preferenziali di crescita della pianta *«Ambrosia Artemisiifolia»* vi sono i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dimesse, gli argini di canali, i fossi, le terre smosse dei cantieri edili, i cigli stradali e in generale tutte le aree abbandonate o semi-abbandonate, nonché i margini ed i campi coltivati con semine rade (cfr. ad es. girasole, soia, ecc.).

RILEVATO che:

- l'incuria di tali aree è uno dei fattori che contribuisce maggiormente alla diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi e in particolare lo sfalcio periodico (almeno due tagli) delle aree infestate da Ambrosia, nei periodi antecedenti la fioritura tra luglio e settembre, è uno strumento efficace per il contenimento della fioritura e conseguente aero-diffusione del polline.

RAVVISATA la necessità di disporre misure urgenti volte a limitare la diffusione sul territorio comunale della pianta *«Ambrosia Artemisiifolia»* e a contenerne l'aero-dispersione del polline al fine di limitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche.



Città di Lainate

RITENUTO, in relazione alla rilevanza di sanità pubblica della pollinosi da «*Ambrosia Artemisiifolia*», di adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione, ossia con efficacia protratta fino al termine del periodo di fioritura dell'*Ambrosia* coincidente con il mese di settembre.

DATO ATTO che il Comune di Lainate effettuerà, sulle aree pubbliche di propria competenza, interventi periodici di pulizia e sfalcio nell'ambito del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico allo scopo di prevenire e contenere la diffusione della pianta «*Ambrosia Artemisiifolia*».

VISTI:

- il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- la legge 23.12.1978 n. 833, Art. 32 (Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria);
- il Regolamento Locale d'Igiene, in particolare l'art. 3.3.24, in base al quale «...omissis... Le costruzioni, i manufatti e le aree non utilizzate devono essere tenuti, a cura dei proprietari, in condizioni tali da evitare pericoli per l'igiene, l'incolumità e la salute pubblica... omissis ...»;
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare l'Art. 50 comma 5 e l'Art. 7-bis;
- la Legge N. 689/1981 e s.m.i.

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori di aree pubbliche e private, di terreni incolti o coltivati, di aree verdi incolte e di aree industriali dismesse, agli amministratori di condominio, ai responsabili di cantieri edili, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sull'eventuale presenza della pianta «*Ambrosia Artemisiifolia*» nelle aree di loro pertinenza e di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano, prima della fioritura della pianta, almeno due sfalci nei seguenti periodi:

1° SFALCIO: dal 24 luglio al 3 agosto 2026

2° SFALCIO: dal 22 agosto al 31 agosto 2026

assicurando, in ogni caso, la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza.

INVITA

la cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (*cortili, marciapiedi interni, parcheggi, ecc.*) di propria pertinenza, a curare i propri terreni provvedendo alla eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese o trifoglio, che agendo come antagonisti impediscono lo sviluppo dell'infestante «*Ambrosia*».

AVVERTE

che, ai sensi dell'Art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza sarà passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria:

- da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00 per mappale fino a 500 m²;
- da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 500,00 per mappale oltre 500 m²;

con raddoppio della sanzione in caso di recidiva;

che in caso di inadempienza, previa diffida e senza pregiudizio per l'azione penale per i reati accertati, si potrà procedere all'esecuzione d'ufficio delle opere ordinate, con successiva azione di rivalsa sui soggetti obbligati per il recupero delle spese sostenute, secondo le modalità in uso.

che, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 (sessanta) e di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on-line sino al 30 settembre 2026;

che della presente Ordinanza venga data adeguata divulgazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sui social network, mediante newsletter e affissione di manifesti.



Città di Lainate

la trasmissione del presente provvedimento, per conoscenza e per quanto di competenza:

- al **Comando di Polizia Locale** per la vigilanza circa la sua applicazione;
- alla **ATS Città Metropolitana di Milano** - Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria;
- alla società **ALA Srl** per l'applicazione nella manutenzione delle aree a verde pubblico.

IL SINDACO

Landonio Alberto / InfoCamere S.C.p.A.

Atto sottoscritto digitalmente